



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1551**

Prot. n. PAC

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014 - 2016.

Il giorno **08 Settembre 2014** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'Accordo di Milano del novembre 2009, all'art. 79 ha attribuito alla Provincia la competenza esclusiva in ordine alla definizione degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e alle funzioni di coordinamento della finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale. Viene inoltre assegnato alla Provincia il compito di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei predetti enti e soggetti.

La Provincia ha adottato un Piano di miglioramento pluriennale che comprende una serie di interventi e azioni in capo all'Amministrazione provinciale al fine di efficientare il sistema pubblico provinciale, anche in un ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa e per perseguire gli obblighi previsti dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica. La modernizzazione della pubblica amministrazione trentina non può prescindere ad un forte coinvolgimento di tutti gli enti del sistema pubblico provinciale, tenuto conto della rilevante quota di risorse del bilancio della Provincia gestite dagli stessi.

Alla luce di quanto sopra risulta pertanto imprescindibile l'adozione da parte della Provincia di direttive agli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. n. 3/2006.

In tal senso va segnalato che nel corso degli ultimi anni la Provincia si è dotata di un consolidato sistema di responsabilizzazione dei medesimi enti e soggetti in ordine al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale e al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno della Provincia stessa.

A livello normativo il sistema trova fondamento, oltre che nell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, che ha disposto l'emanazione da parte della Giunta provinciale di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. n. 3/2006, nonché della Camera di commercio o di specifiche disposizioni nell'ambito degli accordi di programma e degli altri atti che regolamentano i rapporti tra la Provincia e i singoli enti, anche nelle seguenti disposizioni:

- nella possibilità di emanare direttive agli enti pubblici strumentali (ivi inclusa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari disciplinata dalla L.P. 16/2010 e le istituzioni scolastiche e formative disciplinate dalla L.P. 5/2006) e alle agenzie della Provincia per la formazione dei bilanci di previsione volte a conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio e a contenere la spesa corrente, prevista dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- nella possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo", in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel suo ruolo di "capogruppo", prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno, previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;

- nella possibilità di emanare direttive nei confronti delle fondazioni della Provincia volte a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno, previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- nell'adozione dell'atto di indirizzo per l'università e la ricerca previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29,
- nell'estensione dello strumento delle direttive disposta dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2013 alle aziende pubbliche di servizi alla persona, disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 in base alla quale le aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio – sanitari e partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalla Province autonome. Peraltro l'articolo 4 della legge finanziaria regionale per l'anno 2013 prevede che ai fini del coordinamento della finanza pubblica locale con particolare riferimento alle aziende pubbliche alla persona provvedono le due Province autonome.

Con specifico riferimento alle dotazioni e alla spesa di personale, l'articolo 7, comma 4 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 prevede che la Giunta provinciale formuli direttive necessarie per assicurare la razionale gestione e allocazione delle risorse umane nell'ambito del sistema pubblico della Provincia.

Sono inoltre state adottate ulteriori specifiche disposizioni che riguardano le agenzie e gli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. 3/2006, in particolare:

- l'articolo 23, comma 5 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che dispone che gli enti strumentali della Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle professionalità non sanitarie, prima di provvedere alla copertura di posti di dirigente verificano presso la Provincia la disponibilità di personale dirigente da trasferire,
- l'articolo 75 quater della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 dispone che, ferma restando l'autonoma individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al proprio personale, le società strumentali e le fondazioni della Provincia si adeguano agli eventuali limiti al costo del lavoro fissati dalla Giunta provinciale. Inoltre con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il controllo delle dotazioni di personale delle società strumentali e delle fondazioni della Provincia nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione,
- l'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 che ha introdotto disposizioni per il contenimento della spesa con particolare riferimento alla riduzione della retribuzione complessiva del personale anche con qualifica o incarico di dirigente e dirigente generale nelle misure stabilite dalla legge stessa, prevedendo che analoghe disposizioni fossero attuate anche con riferimento gli enti strumentali privatistici della Provincia,
- l'articolo 6 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che ha introdotto, dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010:
  - o il comma 2 bis che prevede che dall'anno 2014 le direttive adottate ai sensi dell'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia, nonché le direttive adottate per definire le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati nell'articolo 33,

comma 1, della L.p. 3/2006 e i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione, tengono conto del Centro di servizi condivisi,

- il comma 2 ter che prevede che le società controllate direttamente dalla Provincia applicano l'articolo 1, commi 563, 564 e 568 della legge n. 147/2013 (realizzazione di processi di mobilità di personale), secondo quanto previsto dalla Provincia con proprio atto di indirizzo, adottato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'articolo 53, comma 1 quinquies, della legge provinciale n. 7/1997 si applica solo a seguito dell'espletamento della predetta procedura di mobilità,
- l'articolo 24 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che detta misure per la riduzione della spesa pubblica in materia di personale (piano di riduzione della dotazione complessiva del personale con rilevazione delle eccedenze e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro), prevedendo che lo stesso possa essere applicato anche dagli enti strumentali pubblici se previsto dalla Giunta provinciale e secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite,
- l'articolo 25 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che prevede misure per favorire il ricambio generazionale dell'organico provinciale e dei propri enti strumentali pubblici prevedendo che lo stesso possa essere applicato anche dagli enti strumentali pubblici se previsto dalla Giunta provinciale e secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite,
- l'articolo 26, comma 8, lettera e, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che prevede che l'Agenzia per gli Appalti e contratti svolge le attività e i compiti individuali nell'atto organizzativo a favore, tra l'altro, della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1,
- l'articolo 27 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che prevede misure per favorire il ricambio generazionale dell'organico provinciale e dei propri enti strumentali pubblici prevedendo che lo stesso possa essere applicato anche dagli enti strumentali pubblici se previsto dalla Giunta provinciale e secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite.

Con propria deliberazione n. 2268 di data 24 ottobre 2013 la Giunta provinciale ha, tra altro, modificato e integrato le direttive per le società controllate dalla Provincia e confermato per l'anno 2014, nelle more dell'adozione di nuove direttive in materia di personale, le disposizioni emanate per l'anno 2013 di cui all'allegato E della deliberazione n. 2505/2012, come modificato e integrato con deliberazione n. 1077/2013.

Con propria deliberazione n. 588 di data 17 aprile 2014, la Giunta provinciale ha:

- approvato le direttive definitive per la definizione dei bilanci 2014-2016 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia, prevedendo, per quanto riguarda la spesa per il personale, che complessivamente per l'anno 2014 la spesa per il personale, inclusa quella afferente le collaborazioni, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2013, con alcune esclusioni dal raffronto della spesa.

Ha previsto inoltre che:

- la spesa per collaborazioni non dovrà superare quella del 2013, tenendo conto delle stabilizzazioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale e della spesa relativa a contratti di appalto di servizi disposta dagli enti e dalle agenzie quale modalità sostitutiva dell'attivazione di contratti di collaborazione. In presenza di inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali la Giunta provinciale potrà definire un tetto massimo alle spese in esame di importo superiore a quello derivante dal predetto limite. L'agenzia del Lavoro e il Servizio Statistica sono autorizzati a utilizzare prestazioni di collaborazioni e prestazioni di servizi sostitutive di contratti di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale; per il MuSe il raffronto della spesa va effettuato con riferimento ai limiti autorizzati con deliberazione n. 2586/2013.
- la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà superare quella del 2013. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà..).

rimandando, per gli aspetti diversi da quelli sopra disciplinati, in attesa dell'adozione delle direttive in materia di personale per l'anno 2014, all'applicazione delle direttive impartite con l'allegato E alla deliberazione n. 2505/2012, escluse le modifiche apportate con la deliberazione n. 1077/2013.

- approvato le direttive definitive per l'impostazione del bilancio delle fondazioni per l'anno 2014, prevedendo, per quanto riguarda la spesa per il personale, che complessivamente per l'anno 2014 la spesa per il personale, inclusa quella afferente le collaborazioni, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2013, con alcune esclusioni dal raffronto della spesa.

Ha previsto inoltre che:

- la spesa per collaborazioni non dovrà superare quella del 2013, tenendo conto delle stabilizzazioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale. Per le fondazioni della ricerca dal confronto vanno escluse le figure professionali di ricercatore/tecnologo nonché quelle collegate alla scuola della FEM. In presenza di inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali la Giunta provinciale potrà definire un tetto massimo alle spese in esame di importo superiore a quello derivante dal predetto limite.
- la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà superare quella del 2013. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà..). Per le sole spese di missione, il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente nell'ambito dell'attività di ricerca qualora le spese afferiscano ad attività interamente autofinanziate o finanziate per almeno il 75% con risorse diverse da quelle previste dall'Accordo di programma.

rimandando, per gli aspetti diversi da quelli sopra disciplinati, in attesa dell'adozione delle direttive in materia di personale per l'anno 2014,

all'applicazione delle direttive impartite con l'allegato E alla deliberazione n. 2505/2012, escluse le modifiche apportate con la deliberazione n. 1077/2013.

- approvato le direttive per le società controllate dalla Provincia, prevedendo l'adozione di comportamenti gestionali coerenti con lo scenario di attivazione di alcuni servizi del Centro di servizi condiviso e, per quanto riguarda la spesa per il personale, che complessivamente per l'anno 2014 la spesa per il personale, inclusa quella afferente le collaborazioni, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2013, con alcune esclusioni dal raffronto della spesa. In presenza di rinnovi dei CCNL, è autorizzata la corresponsione al personale dipendente di quanto di carattere obbligatorio, con totale riassorbimento nelle voci di superminimo individuale o aziendale in godimento fino a concorrenza degli stessi, o, in assenza di superminimi o in presenza di superminimi non riassorbibili o per l'importo residuale dell'aumento in caso di incapienza dei superminimi, nelle voci di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale.

Ha previsto inoltre che:

- la spesa per collaborazioni non dovrà superare quella del 2013,
- la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà superare quella del 2013. Il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà..).

rimandando, per gli aspetti diversi da quelli sopra disciplinati, in attesa dell'adozione delle direttive in materia di personale per l'anno 2014, all'applicazione delle direttive impartite con l'allegato E alla deliberazione n. 2505/2012, escluse le modifiche apportate con la deliberazione n. 1077/2013.

L'adozione con la sopra citata deliberazione n. 588/2014 di direttive provvisorie sul personale era motivato dalla necessità di attendere il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2014 della Provincia, avvenuto con l'adozione della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale di assestamento 2014 -).

Con il presente provvedimento si propone quindi, in sostituzione di quanto previsto con riferimento alla spesa per il personale e per le collaborazioni degli enti strumentali nella lettera d) del punto 2 dell'Allegato A, nella lettera b) dell'Allegato B e nel punto 11. dell'Allegato C alla propria deliberazione n. 588/2014, l'adozione delle direttive definitive in materia di personale per gli enti strumentali della Provincia di cui agli articoli 32 e 33 della L.p. n. 3/2006 per il periodo 2014-2016, come specificato nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendone un'eventuale revisione annuale.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto quanto comunicato dal Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive in materia di personale delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia per il periodo 2014-2016, così come previsto nell'Allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di prevedere, se le esigenze di carattere finanziario lo rendessero necessario, una revisione annuale delle direttive di cui al punto 1);
- 3) di disporre che le agenzie e gli enti strumentali a cui si applicano le direttive di cui al precedente punto 1) sono i seguenti:
  - o Agenzie e Enti pubblici strumentali:
    - Agenzia del lavoro
    - Agenzia per la depurazione
    - Agenzia provinciale delle foreste demaniali
    - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
    - Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa
    - Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura
    - Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche
    - Servizio Statistica della Provincia di Trento
    - Cassa provinciale antincendi
    - Istituto cimbri
    - Istituto culturale ladino
    - Istituto mocheno
    - Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE)
    - Museo delle scienze
    - Museo degli usi e costumi della gente trentina
    - Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)
    - Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali"
    - Opera Universitaria
    - Parco Adamello – Brenta
    - Parco Paneveggio – Pale di San Martino
    - Centro Servizi Culturali S. Chiara
  - o Enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca:
    - Aeroporto "Gianni Caproni" spa
    - Cassa del Trentino spa
    - Tecnofin Trentina spa
    - Informatica Trentina spa
    - Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa – ITEA spa
    - Interbrennero spa

- Patrimonio del Trentino spa
- Trentino Network srl
- Trentino Riscossioni spa
- Trentino School of Management soc.cons.a.r.l.
- Trentino Sviluppo spa
- Trentino Trasporti spa
- Trentino Trasporti Esercizio spa
- Trento Fiere spa
- Fondazione Accademia della Montagna
- Fondazione Museo Storico
- Fondazione Trentina Alcide Degasperi
- Fondazione Demarchi
- Fondazioni di ricerca:
  - Fondazione Edmund Mach
  - Fondazione Bruno Kessler

- 4) di disporre che gli enti strumentali elencati al precedente punto 3) estendano l'obbligo del rispetto delle direttive di cui alla presente deliberazione alle società/enti/istituzioni da loro controllate;
- 5) di confermare, per l'anno 2014, il limite massimo di spesa per l'attribuzione di trattamenti economici accessori integrativi al personale provinciale messo a disposizione delle fondazioni e delle società controllate già indicato per gli anni precedenti con proprie deliberazioni n. 508/2011, 223/2012 e 2505/2012;
- 6) di disporre che non si applicano più le disposizioni in materia di personale contenute nelle deliberazioni n. 2505/2012 e n. 1077/2013;
- 7) di disporre che le direttive di cui alla presente deliberazione vanno a sostituire quanto era stato temporaneamente previsto, con riferimento alla spesa per il personale e per le collaborazioni degli enti strumentali, nella lettera d) del punto 2 dell'Allegato A, nella lettera b) dell'Allegato B e nel punto 11. dell'Allegato C alla propria deliberazione n. 588/2014;
- 8) di rimandare ad altro atto le direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010;
- 9) di rinviare ad altro provvedimento i criteri per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 10) di disporre che le agenzie e gli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 comma 1 lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 sono tenuti a fornire al Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali e al Dipartimento Affari finanziari dati e informazioni richieste in materia di gestione del personale, di bilancio e di finanza

PAC